Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0404(COD)

6.2.2024

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE
(COM(2023)0716 – C9-0413/2023 – 2023/0404(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Abir Al-Sahlani

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....73

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI75

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE
(COM(2023)0716 – C9-0413/2023 – 2023/0404(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0716),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0413/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...[1],

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...[2],

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli	(1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

connessi alle transizioni verde e digitale. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.	connessi alle transizioni verde e digitale. ***È evidente che per colmare la carenza di forza lavoro sono necessari tutti i livelli di competenze.*** Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. ***Anche*** le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche. ***Inoltre i cambiamenti climatici influenzano i modelli migratori e incrementano i fattori di spinta. Poiché la migrazione è un fenomeno naturale che esisterà sempre, è necessario un approccio europeo comune alla migrazione di forza lavoro per garantire un maggior numero di percorsi legali verso il nostro continente. L'attrattiva e l'apertura dell'Unione determineranno la misura in cui l'Unione è in grado di competere a livello globale per i talenti, promuovendo e rispettando al contempo le norme internazionali del lavoro.***
	Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della	(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della

forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione ***potrebbero d'altronde risultare*** insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.	forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. ***Tuttavia,*** considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione ***saranno*** insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. ***La Commissione europea stima che, a causa del previsto calo della popolazione in età lavorativa, in Europa saranno necessari almeno 7 milioni di persone in più entro il 2030[3 bis].*** La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione ***e garantire la continuità della qualità dei sistemi di protezione sociale e della crescita economica***.

	[3 bis] Commissione europea, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, "Employment and social developments in Europe 2023", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2767/089698.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di	(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, ***è fondamentale garantire un***

talenti dell'UE***, ossia una*** piattaforma a livello dell'Unione ***che esamina*** e ***favorisce*** la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri ***partecipanti***.	***ambiente accogliente e l'apertura ai lavoratori migranti in quanto complementari della forza lavoro nazionale e per i benefici reciproci. Ciò implica l'offerta ai futuri lavoratori migranti di un pacchetto completo in termini di servizi successivi all'arrivo, come il sostegno all'integrazione, lo sviluppo delle competenze, le infrastrutture, il ricongiungimento familiare, l'assistenza all'infanzia e l'assistenza sanitaria, oltre a un reale impegno da parte degli Stati membri per contrastare i sentimenti xenofobi. Ciò implica inoltre la promozione di pratiche di assunzione eque, in linea con i "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo e per la determinazione dei costi" dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (principi generali e linee guida per il reclutamento equo dell'OIL). Nell'ambito di tale pacchetto, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello internazionale, promuovere pratiche di assunzione eque e rafforzare la protezione dei lavoratori migranti,*** è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE ***sotto forma di*** piattaforma a livello dell'Unione***. La sua attuazione sarà obbligatoria per gli Stati membri, tuttavia il suo utilizzo sarà volontario per i datori di lavoro e i cittadini di paesi terzi. La piattaforma può contribuire a esaminare*** e ***favorire*** la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri.
	Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La raccomandazione della Commissione relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE[4] incoraggia gli Stati membri a predisporre e sostenere percorsi di lavoro complementari destinati a coloro che necessitano di protezione internazionale[5]. Il bacino di talenti dell'UE ***potrebbe favorire*** l'attuazione pratica dei percorsi complementari.	(4) La raccomandazione della Commissione relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE[4] incoraggia gli Stati membri a predisporre e sostenere percorsi di lavoro complementari destinati a coloro che necessitano di protezione internazionale[5]. ***Raccomandazioni simili sono state adottate anche dal Parlamento europeo[4 bis].*** Il bacino di talenti dell'UE ***favorirà*** l'attuazione pratica dei percorsi complementari ***e della migrazione legale di forza lavoro***. ***Allineandosi ai principi generali e alle linee guida per il reclutamento equo dell'OIL, il bacino di talenti dell'UE contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l'OSS 8, per promuovere una crescita economica sostenibile e inclusiva, la piena occupazione e un lavoro dignitoso per tutti, e l'OSS 10, per ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi. Ciò è particolarmente importante in quanto i lavoratori migranti si trovano ad affrontare una situazione più precaria rispetto ai cittadini dell'UE nel mercato del lavoro europeo. È opportuno prestare particolare attenzione alla situazione delle lavoratrici migranti, che potrebbero essere più vulnerabili sul mercato del lavoro rispetto ai loro omologhi maschi. Il miglioramento delle informazioni e dei servizi di supporto accessibili attraverso il bacino di talenti dell'UE può quindi contribuire a sostenere le tutele contro la discriminazione dei lavoratori migranti in Europa. Allo stesso tempo il bacino di talenti dell'UE è una parte essenziale e concreta della realizzazione dell'Anno europeo delle competenze, il cui quarto pilastro consiste nell'attirare persone da paesi terzi con le competenze necessarie.***
[4] Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione, del 23 settembre 2020,	[4] Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione, del 23 settembre 2020,

relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari.

relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari.

[4 bis] Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 su nuovi canali per la migrazione legale di manodopera (P9_TA(2021)0260); risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla politica e la legislazione in materia di migrazione legale (P9_TA(2021)0472).

[5] I "percorsi complementari" sono percorsi sicuri e regolamentati per le persone bisognose di protezione internazionale, che accompagnano il reinsediamento garantendo un soggiorno legale in un paese terzo in cui le esigenze di protezione internazionale di queste persone sono soddisfatte. I percorsi di lavoro complementari permettono alle persone bisognose di protezione internazionale di accedere ai percorsi esistenti di migrazione per motivi di lavoro, usare le loro competenze e contribuire a colmare la carenza di forza lavoro nei paesi di accoglienza. Cfr. anche: https://www.unhcr.org/complementary-pathways.html.

[5] I "percorsi complementari" sono percorsi sicuri e regolamentati per le persone bisognose di protezione internazionale, che accompagnano il reinsediamento garantendo un soggiorno legale in un paese terzo in cui le esigenze di protezione internazionale di queste persone sono soddisfatte. I percorsi di lavoro complementari permettono alle persone bisognose di protezione internazionale di accedere ai percorsi esistenti di migrazione per motivi di lavoro, usare le loro competenze e contribuire a colmare la carenza di forza lavoro nei paesi di accoglienza. Cfr. anche: https://www.unhcr.org/complementary-pathways.html.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri ***partecipanti*** a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della	(5) ***Poiché la carenza di manodopera è un problema che riguarda tutta l'Unione, sarebbe utile un approccio strategico e unitario. Per sfruttare le economie di scala e consentire la condivisione delle migliori pratiche, è opportuno che il***

forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. ***In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione.*** A questo scopo ***dovrebbero*** essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire ***la*** più ***ampia partecipazione*** possibile. Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.

bacino di talenti dell'UE sia attuato da tutti gli Stati membri. L'attuazione a livello dell'UE contribuirà inoltre a una maggiore prevedibilità e certezza giuridica sia per le persone in cerca di lavoro che per i datori di lavoro. Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. A questo scopo ***dovranno*** essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti***, senza tuttavia sostituire le strutture nazionali esistenti***. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire ***un'attuazione il*** più possibile ***riuscita, ad esempio non intaccando la competenza degli Stati membri nel determinare i volumi di ingresso dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro***. Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri. ***Poiché una concentrazione su persone altamente qualificate rischia di aggravare la carenza di manodopera, ignorando le reali esigenze dell'Unione e dei diversi Stati membri, il bacino di talenti dell'UE è aperto a tutti i livelli di competenze. Allo stesso tempo, nel definire le professioni per facilitare le assunzioni internazionali, è opportuno tenere conto anche della carenza di competenze nei paesi terzi, per non aggravare la fuga di cervelli nei settori critici.***

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri ***partecipanti***, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione ***n. 181*** dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997.	(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ***gratuiti*** ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri***, attraverso i servizi pubblici per l'impiego e gli intermediari privati del mercato del lavoro***, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ***sulle agenzie private di collocamento*** del 1997 ***(n. 181) e dalla direttiva 2008/104/CE[5 bis]. I datori di lavoro che desiderano iscriversi al bacino di talenti dell'UE per pubblicare le proprie offerte di lavoro devono rispettare i principi generali e linee guida per il reclutamento equo dell'OIL. Alle persone in cerca di lavoro non dovrebbe essere addebitato direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, alcuna spesa o costo correlato alla loro assunzione. Nonostante il ricorso al bacino di talenti dell'UE, è opportuno che i datori di lavoro continuino a contribuire alla riqualificazione e allo sviluppo delle competenze della forza lavoro nazionale.***

[5 bis] Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/104/oj).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, che costituiscono uno degli aspetti chiave della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo[6] e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione "Attirare competenze e talenti nell'UE"[7]. ***La partecipazione di uno Stato membro a un partenariato*** per i talenti ***non dovrebbe pregiudicare la sua decisione di partecipare o meno al*** bacino di talenti dell'UE.	(7) ***I partenariati forti con i paesi terzi possono contribuire a una cooperazione allo sviluppo efficace, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, e facilitare la creazione di fiducia reciproca e di vantaggi per i paesi terzi, l'UE e i suoi Stati membri.*** Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, che costituiscono uno degli aspetti chiave della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo[6] e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione "Attirare competenze e talenti nell'UE"[7]. ***Per avere successo ed essere sostenibili, è opportuno che i partenariati*** per i talenti ***sostengano sempre lo sviluppo delle competenze nei paesi terzi e incoraggino la migrazione circolare per evitare la fuga dei cervelli dai paesi di origine. Il*** bacino di talenti dell'UE ***dovrebbe inoltre basarsi sugli obiettivi e sulle disposizioni relative all'impegno costruttivo dell'Unione in materia di mobilità e per quanto riguarda tutti gli aspetti della migrazione stabiliti nel regolamento NDICI-GE[7 bis]***
[6] COM/2020/609 final.	[6] COM/2020/609 final.
[7] COM/2022/657 final.	[7] COM/2022/657 final.
	[7 bis] Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Affinché le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno degli Stati membri ***partecipanti*** dovrebbe nominare due rappresentanti, di cui uno appartenente alle autorità competenti per l'impiego e uno appartenente alle autorità competenti per l'immigrazione.	(8) Affinché ***tutte*** le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno degli Stati membri dovrebbe nominare due rappresentanti, di cui uno appartenente alle autorità competenti per l'impiego e uno appartenente alle autorità competenti per l'immigrazione. ***È importante riconoscere e promuovere le sinergie tra le autorità competenti per l'impiego e l'immigrazione per migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE ed evitare di sovraccaricare le amministrazioni nazionali. È opportuno inoltre sottolineare che le parti sociali possiedono importanti conoscenze e informazioni sullo sviluppo del mercato del lavoro europeo. Pertanto i rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione, rispettivamente dei datori di lavoro e dei sindacati, dovrebbero avere il diritto di nominare tre rappresentanti ciascuno per partecipare ai lavori del gruppo direttivo. Inoltre alle riunioni del gruppo direttivo possono essere invitati a partecipare esperti delle agenzie dell'Unione, delle organizzazioni internazionali e di altri portatori di interessi che lavorano con cittadini di paesi terzi, affinché forniscano un contributo. Tali portatori di interessi possono includere, ma senza limitarvisi, l'Autorità europea del lavoro (ELA), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), la Fondazione europea per la formazione (ETF), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e***

le autorità locali e regionali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno garantire sinergie, ove del caso, tra la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e altri strumenti e servizi pertinenti a livello dell'Unione, anche per quanto riguarda l'accesso a materiali di formazione quali EU Academy e Interoperable Europe Academy. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere adattata rapidamente e regolarmente alle nuove pratiche tecnologiche e fornire servizi informatici all'avanguardia introducendo funzionalità e strumenti innovativi.	(10) È opportuno garantire sinergie, ove del caso, tra la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e altri strumenti e servizi pertinenti a livello dell'Unione, anche per quanto riguarda l'accesso a materiali di formazione quali EU Academy e Interoperable Europe Academy. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere adattata rapidamente e regolarmente alle nuove pratiche tecnologiche e fornire servizi informatici all'avanguardia introducendo funzionalità e strumenti innovativi. ***Le sinergie e il miglioramento dell'interoperabilità faciliteranno il ricorso alla piattaforma da parte dei datori di lavoro, in particolare delle PMI. La piattaforma dovrebbe essere facilmente accessibile anche alle persone con disabilità, in conformità della direttiva (UE) 2016/2102[7 ter] e della direttiva (UE) 2019/882[7 quater].***

[7 ter] Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj).

[7 quater] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di

accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro utilizzando l'attuale classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) prevista dal regolamento (UE) 2016/589[8], che fornisce una terminologia standardizzata per le professioni, le abilità e le competenze e favorisce la trasparenza delle competenze e delle qualifiche. La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE a fornire informazioni comparabili sulle esperienze lavorative, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti, sulle competenze offerte dalle persone in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro, consentendo in tal modo un processo di abbinamento di alta qualità. Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero utilizzare il formato ESCO per trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere tavole di corrispondenza tra la classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO per consentire l'interoperabilità. Le tavole di corrispondenza dovrebbero essere messe a	(11) È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro utilizzando l'attuale classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) prevista dal regolamento (UE) 2016/589[8], che fornisce una terminologia standardizzata per le professioni, le abilità e le competenze e favorisce la trasparenza delle competenze e delle qualifiche. La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE a fornire informazioni comparabili sulle esperienze lavorative, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti, sulle competenze offerte dalle persone in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro, consentendo in tal modo un processo di abbinamento di alta qualità. ***In linea con la raccomandazione C(2023) 7700 della Commissione, nel processo di abbinamento dovrebbe essere applicato un approccio fondato sul principio del "primato delle competenze" che tenga conto di tutti i tipi di qualifiche e competenze, come l'istruzione e la formazione professionale, i titoli di studio, la certificazione delle abilità e delle competenze acquisite in contesti non formali e informali o i certificati specifici ("microcredenziali")[8 bis].*** Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali del

disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.	bacino di talenti dell'UE dovrebbero utilizzare il formato ESCO per trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere tavole di corrispondenza tra la classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO per consentire l'interoperabilità. Le tavole di corrispondenza dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.
[8] Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).	[8] Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).
	[8 bis] Raccomandazione della Commissione relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi (C/2023/7700 final).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Per garantire un trattamento adeguato dei dati personali nel contesto del bacino di talenti dell'UE,

il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725[8 ter] e ha espresso un parere il 9 gennaio 2024.

[8 ter] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di ***due anni*** dovrebbero essere automaticamente rimossi. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, comprese la produzione e la qualità delle statistiche europee.	(14) ***La registrazione di un profilo, la ricerca e la pubblicazione di offerte di lavoro dovrebbero essere gratuite sia per chi cerca lavoro sia per i datori di lavoro.*** Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di ***un anno*** dovrebbero essere automaticamente rimossi ***al fine di rafforzare le tutele per la protezione dei dati personali ed evitare di rendere il***

sistema informatico troppo rigido. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, comprese la produzione e la qualità delle statistiche europee. ***Le informazioni su come applicare tali opzioni dovrebbero essere rese disponibili in modo chiaro, completo, di facile utilizzo e in formati accessibili per le persone con disabilità, rispettando i requisiti di accessibilità pertinenti stabiliti nella direttiva 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, nonché i requisiti di accessibilità per i servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, ***prima*** di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente	(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno ***momentaneamente*** autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, ***all'atto*** di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente

soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo.

soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo. ***Non appena una persona in cerca di lavoro e un datore di lavoro sono abbinati, il punto di contatto nazionale competente può ricevere informazioni dal sistema d'informazione Schengen su richiesta e al fine di verificare l'esattezza della dichiarazione di cui sopra da parte della persona in cerca di lavoro. Nel caso in cui la persona in cerca di lavoro sia oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE, il punto di contatto nazionale deve comunicarlo al segretariato del bacino di talenti dell'UE, che a sua volta deve rimuovere il profilo dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tuttavia, in base al principio di proporzionalità, la persona in cerca di lavoro dovrebbe poter presentare una nuova domanda dopo la scadenza della decisione giudiziaria o amministrativa o del divieto di ingresso. Nonostante questa possibilità, le persone condannate per reati che costituiscono o comportano una minaccia per la sicurezza nazionale di uno Stato membro non dovrebbero mai potersi registrare come persone in cerca di lavoro nel bacino di talenti dell'UE. Tali reati includono essenzialmente quelli che mirano a intimidire gravemente una popolazione, a costringere indebitamente un governo a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o a destabilizzare o distruggere gravemente le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di uno Stato membro, come (l'alto) tradimento o i reati di terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541[11 bis].***

[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

[11 bis] Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj).

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) In conformità del principio di proporzionalità e al fine di promuovere le assunzioni eque, la partecipazione di un datore di lavoro alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere soggetta a determinate condizioni. Al momento della registrazione, i datori di lavoro dovrebbero essere tenuti a fornire i propri dati di contatto, compreso il numero di registrazione della società, e un estratto del casellario giudiziale o delle informazioni di polizia della persona o delle persone fisiche responsabili della società. Il punto di contatto nazionale dovrebbe inoltre richiedere ai datori di lavoro di partecipare a una sessione informativa sull'assunzione equa e sulle

norme internazionali del lavoro. Al termine di tale sessione, al datore di lavoro deve essere offerta la possibilità di partecipare a ulteriori sessioni informative e seminari sull'assunzione equa organizzati dal punto di contatto nazionale. Il datore di lavoro dovrebbe essere in grado di pubblicare sul proprio profilo il completamento di seminari aggiuntivi a tale proposito, come mezzo per dimostrare ai potenziali dipendenti il proprio impegno per un'assunzione equa e condizioni di lavoro dignitose. Il completamento di ulteriori seminari sull'assunzione equa dovrebbe inoltre aiutare il datore di lavoro a ottenere maggiore visibilità sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE attraverso il sistema di abbinamento automatico. Prima di ammettere il loro profilo nel sistema, i punti di contatto nazionali devono eseguire un processo di accertamento sul datore di lavoro sulla base di tutte le informazioni disponibili.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) In caso di violazione da parte di un datore di lavoro del diritto e della prassi pertinenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, notificata ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dalle autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi pertinenti conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, del presente regolamento, l'accesso del datore di lavoro al bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere sospeso e le sue offerte di lavoro dovrebbero essere rimosse. La

sospensione dovrebbe essere revocata senza indugio una volta che le autorità nazionali competenti abbiano notificato ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE (o che il datore di lavoro interessato abbia dimostrato) che è stato posto rimedio alla violazione del diritto e della prassi pertinenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3. In caso di violazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva (UE) .../... [direttiva anti-tratta 2022/0426(COD)], il datore di lavoro dovrebbe essere sospeso a tempo indeterminato dal bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass[12] che permette di creare gratuitamente un profilo e di segnalare le competenze, le qualifiche e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online.	(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero ***poter*** creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass[12] che permette di creare gratuitamente un profilo e di segnalare le competenze, le qualifiche e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online. ***Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe migliorare l'accesso alle informazioni sui criteri di ammissibilità e selezione, che a loro volta dovrebbero essere trasparenti, non discriminatori e definiti in modo ampio per consentire l'ammissione di persone in cerca di lavoro con tutti i livelli di competenze. Il sistema di abbinamento automatico del bacino di talenti dovrebbe avere delle tutele intrinseche contro la discriminazione o i pregiudizi. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe collaborare con i***

portatori di interessi, come le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni che lavorano con cittadini di paesi terzi, per sensibilizzare e migliorare la comprensione di Europass e delle sue funzioni.

[12] Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj).

[12] Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj).

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Ove necessario, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri ***partecipanti*** su richiesta della persona in cerca di lavoro o del datore di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali ***e ai*** pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. ***La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe mettere a disposizione*** un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale***, che*** dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.	(18) ***Per promuovere la libera circolazione dei lavoratori e accelerare le procedure di riconoscimento, è necessario ridurre il numero di professioni regolamentate che rimangono solo in alcuni Stati membri. È altresì importante applicare un approccio fondato sul principio del "primato delle competenze" al momento dell'assunzione, tenendo conto dell'insieme delle capacità, delle competenze e delle qualifiche di una persona, in conformità della raccomandazione C(2023) 7700 della Commissione. Ciò è particolarmente importante per quanto riguarda le assunzioni internazionali, poiché i dati mostrano che i cittadini di paesi terzi hanno maggiori probabilità di essere sovraqualificati per il loro lavoro rispetto ai cittadini dell'Unione[12 bis]. Ciò nonostante, e*** ove necessario, il

riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze ***acquisite in contesti formali, non formali e informali e delle qualifiche, quali istruzione professionale, titoli di studio o certificati specifici ("microcredenziali"),*** delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri su richiesta della persona in cerca di lavoro o del datore di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali***. Ciò dovrebbe essere in linea con i*** pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***e rese disponibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE in modo chiaro, completo, di facile utilizzo e in formati accessibili per le persone con disabilità, rispettando i requisiti di accessibilità pertinenti stabiliti nella direttiva 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, nonché i requisiti di accessibilità pertinenti per i servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882***.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno che l'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri che partecipano ai partenariati per i talenti sia pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE insieme alle professioni	(20) È opportuno che l'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri che partecipano ai partenariati per i talenti sia pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE insieme alle professioni

contemplate da ciascun partenariato.	contemplate da ciascun partenariato. ***I partenariati per i talenti dovrebbero sempre attenersi alle pratiche di assunzione eque e promuovere la migrazione circolare per evitare la fuga di cervelli.***
	Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Nel contesto di un partenariato per i talenti, le competenze possono essere sviluppate e convalidate in funzione del mercato del lavoro di uno o più Stati membri partecipanti. Gli Stati membri possono contribuire, anche finanziariamente, all'elaborazione e all'attuazione di misure di sostegno allo sviluppo e alla convalida delle competenze nel quadro di un partenariato per i talenti. Pertanto, se così deciso dagli Stati membri partecipanti al partenariato per i talenti, per un periodo massimo di ***un anno*** la ricerca di persone in cerca di lavoro registrate titolari di un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" dovrebbe essere riservata ai datori di lavoro stabiliti in uno o più di detti Stati membri. Questa possibilità potrebbe applicarsi, in particolare, nei casi in cui lo sviluppo delle competenze sia specificamente mirato alle esigenze di uno Stato membro. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe indicare se tale possibilità si applica e in quali casi, per informarne le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. Una volta trascorso questo termine, tutti i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE potrebbero ricercare i profili delle persone	(21) Nel contesto di un partenariato per i talenti, le competenze possono essere sviluppate e convalidate in funzione del mercato del lavoro di uno o più Stati membri partecipanti. Gli Stati membri possono contribuire, anche finanziariamente, all'elaborazione e all'attuazione di misure di sostegno allo sviluppo e alla convalida delle competenze nel quadro di un partenariato per i talenti. Pertanto, se così deciso dagli Stati membri partecipanti al partenariato per i talenti, per un periodo massimo di ***sei mesi*** la ricerca di persone in cerca di lavoro registrate titolari di un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" dovrebbe essere riservata ai datori di lavoro stabiliti in uno o più di detti Stati membri. Questa possibilità potrebbe applicarsi, in particolare, nei casi in cui lo sviluppo delle competenze sia specificamente mirato alle esigenze di uno Stato membro. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe indicare se tale possibilità si applica e in quali casi, per informarne le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. Una volta trascorso questo termine, tutti i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE potrebbero ricercare i profili delle persone

in cerca di lavoro registrate titolari di un pass. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto sostegno nell'ambito di un partenariato per i talenti dovrebbero avere sempre la possibilità di registrarsi nel bacino di talenti dell'UE come qualsiasi altro cittadino di paese terzo, senza dover dichiarare se possiedono un pass, e quindi di candidarsi per un posto di lavoro in altri Stati membri.

in cerca di lavoro registrate titolari di un pass. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto sostegno nell'ambito di un partenariato per i talenti dovrebbero avere sempre la possibilità di registrarsi nel bacino di talenti dell'UE come qualsiasi altro cittadino di paese terzo, senza dover dichiarare se possiedono un pass, e quindi di candidarsi per un posto di lavoro in altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) ***L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo"*** una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri ***partecipanti*** conformemente alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate***, all'inizio del rapporto di lavoro,*** informazioni ***scritte*** in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la	(23) ***L'OIL ha definito*** una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique***, tra cui il principio secondo cui ai lavoratori non deve essere addebitata direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, alcuna spesa o costo correlato alla loro assunzione***. I datori di lavoro ***che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE*** dovrebbero ***dichiarare di aderire e rispettare i principi generali e linee guida per il reclutamento equo dell'OIL, in particolare il divieto di pagare le spese e i costi correlati all'assunzione da parte di persone in cerca di lavoro o lavoratori. Inoltre i datori di lavoro devono*** rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri conformemente alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che

retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. ***Un datore di lavoro non dovrebbe addebitare*** spese di assunzione ***né*** vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE ***dovrebbero*** conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate informazioni ***in un modo accessibile per le persone in cerca di lavoro e*** in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro***, entro un tempo ragionevole prima dell'inizio del contratto di lavoro***. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione ***(comprese eventuali indennità aggiuntive), deduzioni di legge***, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. ***Le informazioni pertinenti, tra cui il principio che non saranno addebitate*** spese di assunzione ***o costi correlati alla persona in cerca di lavoro, dovrebbero essere fornite anche nell'annuncio di offerta di lavoro per migliorare la trasparenza e la prevedibilità per la persona in cerca di lavoro. Un datore di lavoro non deve*** vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE ***devono*** conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro. ***Il monitoraggio proattivo della conformità dei datori di lavoro dovrebbe essere garantito dai punti di contatto nazionali in coordinamento con le parti sociali, in base al diritto o alla prassi nazionale.***

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).	1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) I lavoratori migranti con disabilità sono spesso soggetti a situazioni precarie nel mercato del lavoro[18 bis]. È importante sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione dei lavoratori migranti con disabilità e garantire la tutela dei loro diritti legali, come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), in particolare il diritto al lavoro e la non discriminazione. I datori di lavoro dovrebbero puntare alla diversità quando assumono cittadini di paesi terzi, comprese le persone con disabilità. È inoltre fondamentale garantire l'accessibilità della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e quindi i servizi offerti devono essere conformi alle norme di accessibilità, in particolare a quelle stabilite nella direttiva 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, nonché ai pertinenti requisiti di accessibilità per i servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.
	[18 bis] https://www.un.org/development/desa/disabilities/refugees_migrants_with_disabilities.html

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero accedere a un elenco di profili delle persone in cerca di lavoro registrate e di offerte di lavoro, basato sulla pertinenza delle competenze, qualifiche ed esperienze lavorative per l'offerta di lavoro. L'elenco dovrebbe essere generato dallo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	(24) Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero accedere a un elenco di profili delle persone in cerca di lavoro registrate e di offerte di lavoro, basato sulla pertinenza delle competenze, qualifiche ed esperienze lavorative per l'offerta di lavoro. L'elenco dovrebbe essere generato dallo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***La persona in cerca di lavoro dovrebbe avere la possibilità di indicare in quale regione o Stato membro è interessata a lavorare.***

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) ***Gli Stati membri partecipanti dovrebbero*** rendere facilmente accessibili ***alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e ai datori di lavoro*** le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento***, in particolare quelle sulle autorità competenti degli Stati membri partecipanti***. Tali informazioni dovrebbero includere le condizioni e le procedure per la partecipazione al bacino di talenti dell'UE.	(26) ***Per promuovere le assunzioni eque e rafforzare la trasparenza nei confronti dei cittadini di paesi terzi che intendono cercare lavoro nell'UE e dei datori di lavoro europei che desiderano assumere dall'estero, il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali, dovrebbe*** rendere facilmente accessibili le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento ***sulla piattaforma informatica, anche per le persone con***

disabilità. Tali informazioni dovrebbero includere le condizioni e le procedure per la partecipazione al bacino di talenti dell'UE. ***Dovrebbe altresì fornire informazioni o un collegamento alle procedure di assunzione di ciascuno Stato membro, compresi il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, le procedure di immigrazione, i diritti dei cittadini di paesi terzi, le condizioni di vita e di lavoro e i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro. Il meccanismo di reclamo dovrebbe essere facilmente disponibile, accessibile e rispondente alle esigenze di genere, ad esempio mettendo a disposizione consulenti e personale femminili nelle procedure di denuncia e accesso alla giustizia. Dovrebbe inoltre garantire una protezione contro le ritorsioni nei confronti della persona in cerca di lavoro, ad esempio consentendo denunce anonime. Le informazioni fornite dovrebbero chiarire come la persona in cerca di lavoro possa procedere in caso di abuso o sfruttamento da parte del datore di lavoro. I punti di contatto nazionali sono responsabili dell'aggiornamento di tali informazioni. Le informazioni dovrebbero essere fornite in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni che lavorano con i cittadini di paesi terzi e le autorità locali e regionali e i relativi dati di contatto dovrebbero essere facilmente accessibili attraverso il bacino di talenti dell'UE.***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) ***Il segretariato del bacino di talenti dell'UE*** dovrebbe provvedere affinché ***sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili*** informazioni ***facilmente accessibili sulle*** procedure ***di immigrazione***, ***sul*** riconoscimento delle qualifiche e ***sulla convalida delle competenze, sui diritti dei*** cittadini di paesi terzi***, sulle condizioni di vita e di lavoro, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti***. ***I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. La piattaforma dovrebbe contenere anche informazioni online sul sostegno disponibile per le persone in cerca di lavoro bisognose di protezione internazionale che si trovano in paesi terzi. Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo.***	(27) ***Dopo l'abbinamento tra la persona in cerca di lavoro e il datore di lavoro, il punto di contatto nazionale competente*** dovrebbe provvedere affinché ***la persona in cerca di lavoro riceva ulteriori*** informazioni ***in un formato accessibile, anche per le persone con disabilità. Tali informazioni dovrebbero comprendere un supporto complementare per le*** procedure ***di ottenimento del visto e del permesso di soggiorno per motivi di lavoro nello Stato membro in questione, orientamenti specifici sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi, compreso l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio***, ***al*** riconoscimento delle qualifiche e ***al meccanismo di reclamo disponibile. Dovrebbero altresì includere informazioni per agevolare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro ospitante, come corsi di lingua, formazione professionale e istruzione, nonché altre misure di integrazione, e, se disponibili, i dati di contatto delle organizzazioni che offrono assistenza successiva all'assunzione ai*** cittadini di paesi terzi***, come ad esempio i programmi ponte***.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le informazioni fornite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere	(28) Le informazioni fornite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere

disponibili almeno nelle lingue ufficiali ***degli*** Stati membri ***partecipanti***.	disponibili almeno nelle lingue ufficiali ***di tutti gli*** Stati membri ***in modo chiaro, completo, di facile utilizzo e in formati accessibili per le persone con disabilità, rispettando i requisiti di accessibilità pertinenti stabiliti nella direttiva 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, nonché i requisiti pertinenti di accessibilità per i servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882***.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Le delegazioni dell'Unione europea dovrebbero ***favorire*** la trasmissione delle informazioni sul bacino di talenti dell'UE***,*** sul suo funzionamento ***e sugli Stati membri partecipanti*** alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro.	(29) Le delegazioni dell'Unione europea***, in collaborazione con gli Stati membri,*** dovrebbero ***svolgere un ruolo attivo nel sostenere*** la trasmissione delle informazioni sul bacino di talenti dell'UE ***e*** sul suo funzionamento alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro. ***Ciò include, ad esempio, la trasmissione delle informazioni nelle lingue ufficiali dei paesi terzi che partecipano ai partenariati per i talenti.***

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano al bacino	***soppresso***

di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE potrebbero fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi	(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro delle persone di paesi

terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri ***partecipanti possono*** istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.	terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione ***e per fornire un collegamento funzionale all'elenco nazionale delle professioni caratterizzate da carenza di personale***, gli Stati membri ***dovrebbero*** istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione ***per le professioni caratterizzate da carenza di personale individuate a livello nazionale, nonché per le persone in cerca di lavoro registrate provenienti da paesi terzi che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" nell'ambito di un partenariato a cui lo Stato membro ha partecipato***. ***Gli Stati membri possono anche decidere di mettere in atto procedure di immigrazione accelerate per l'assunzione di lavoratori le cui professioni non sono elencate nell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale.*** L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri. ***È altresì fondamentale che il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, con il supporto del segretariato del bacino di talenti dell'UE, conduca previsioni sul mercato del lavoro e raccolga informazioni sulle competenze, ad esempio attraverso la piattaforma per la migrazione dei lavoratori.***
	Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare le assunzioni internazionali previsto dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'allegato che contiene l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[19]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare le assunzioni internazionali previsto dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'allegato che contiene l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[19]. ***La Commissione dovrebbe consultare le parti sociali, soprattutto a livello settoriale, nonché i rappresentanti delle organizzazioni che lavorano per i cittadini di paesi terzi e le organizzazioni che lavorano per le persone con disabilità.*** In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[19] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).	[19] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Gli Stati membri ***partecipanti dovrebbero*** attuare il presente regolamento nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Occorre garantire il rispetto di condizioni di lavoro giuste ed eque e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro.	(37) Gli Stati membri ***devono*** attuare il presente regolamento nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Occorre garantire il rispetto di condizioni di lavoro giuste ed eque e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro***, nonché l'uguaglianza di genere***.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione.	1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione ***di tutti i livelli di qualifica e per promuovere un'assunzione equa, come stabilito dai principi generali e linee guida per il reclutamento equo dell'OIL[20 bis].***
	[20 bis] Organizzazione internazionale del lavoro, Principi generali e linee guida per

	il reclutamento equo e per la determinazione dei costi. Cfr. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il funzionamento della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e i relativi servizi di supporto;	b) il funzionamento della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e i relativi servizi di supporto ***come i requisiti di accessibilità e la fornitura di informazioni***;

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri ***partecipanti***.	1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione ***di tutti i livelli di qualifica*** e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Partecipazione	
1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro possono essere trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	
2. Le informazioni sugli Stati membri partecipanti sono rese pubbliche sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "Stati membri partecipanti": gli Stati membri che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che cerca un'occupazione nell'Unione;	(2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona ***maggiorenne secondo il diritto nazionale,*** soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che cerca un'occupazione nell'Unione;

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) I cittadini di paesi terzi che sono stati selezionati per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE beneficiano anche dei diritti di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "singolo canale coordinato": il servizio informatico istituito per la trasmissione delle offerte di lavoro dagli Stati membri ***partecipanti*** alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE secondo un sistema uniforme e mediante la necessaria infrastruttura tecnica.	(5) "singolo canale coordinato": il servizio informatico istituito per la trasmissione delle offerte di lavoro dagli Stati membri alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE secondo un sistema uniforme e mediante la necessaria infrastruttura tecnica.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituita la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro.	1. È istituita la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro. ***Le informazioni sulla piattaforma sono disponibili in tutte le lingue dell'UE e soddisfano i requisiti di accessibilità in conformità della direttiva 2016/2102 e dell'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.***

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il singolo canale coordinato che permette agli Stati membri ***partecipanti*** di trasferire le offerte di lavoro alla banca dati del bacino di talenti dell'UE;	a) il singolo canale coordinato che permette agli Stati membri di trasferire le offerte di lavoro***, compresi gli apprendistati e i tirocini,*** alla banca dati del bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'infrastruttura tecnica che permette alla banca dati del bacino di talenti dell'UE	b) l'infrastruttura tecnica che permette alla banca dati del bacino di talenti dell'UE

di ricevere le offerte di lavoro dagli Stati membri ***partecipanti***;	di ricevere le offerte di lavoro dagli Stati membri;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il canale di comunicazione sicuro che permette alle persone in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE di comunicare nell'ambito della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE**.**	f) il canale di comunicazione sicuro che permette alle persone in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE di comunicare nell'ambito della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***, compresa la possibilità di condurre test attitudinali e colloqui direttamente sulla piattaforma;***

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) l'accesso alle informazioni pubbliche sul funzionamento del bacino di talenti dell'UE e informazioni sulle procedure degli Stati membri in materia di assunzione, riconoscimento delle competenze e procedure di accertamento, procedure di immigrazione, diritti dei cittadini di paesi terzi, meccanismi di denuncia e informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***partecipanti*** e il segretariato del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 8 garantiscono l'interoperabilità tecnica tra i sistemi nazionali e la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE assicura, ove opportuno, l'interfaccia con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello dell'Unione.	4. Gli Stati membri e il segretariato del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 8 garantiscono l'interoperabilità tecnica tra i sistemi nazionali e la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE assicura, ove opportuno, l'interfaccia con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. Le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono i***l nome, il cognome e i dati di contatto***.	3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. ***I profili dei datori di lavoro registrati nella piattaforma includono nome, cognome, dati di contatto, numero di registrazione dell'azienda, settore di attività e una breve descrizione delle operazioni del datore di lavoro.*** Le offerte di lavoro dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono ***informazioni sul luogo e sul tipo di lavoro, sull'orario di lavoro, sulla durata dell'impiego e sulle altre condizioni di lavoro pertinenti, comprese le pratiche retributive applicabili***.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 6 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di ***due anni*** dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.	6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di ***un anno*** dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 6 - paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sono accessibili solo ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE. I dati dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sono accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.	8. I dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sono accessibili solo ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE. I dati dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sono accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE. ***Il trattamento dei dati ai fini della ricerca e dell'incrocio non dovrebbe richiedere il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10 del regolamento***

(UE) 2018/1725.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) provvedere alla gestione complessiva del bacino di talenti dell'UE, compresi la pianificazione e il coordinamento delle sue attività;	a) provvedere alla gestione complessiva del bacino di talenti dell'UE, compresi la pianificazione e il coordinamento delle sue attività***, come le campagne di sensibilizzazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi nella procedura di comitato di cui all'articolo 22 del presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) pubblicare informazioni pertinenti sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE conformemente ***all'articolo 3, paragrafo 3,*** all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 14, paragrafo 2, ***e*** all'articolo 15, paragrafo 2;	c) pubblicare informazioni pertinenti sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 14, paragrafo 2***,*** all'articolo 15, paragrafo 2***, e all'articolo 17, paragrafo 1, nonché fornire la sessione informativa online di cui all'articolo 11, paragrafo 9, per le persone in cerca di lavoro che si registrano sulla piattaforma***;

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) preparare le riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE;	d) preparare le riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ***e organizzare gli scambi con le autorità competenti dei paesi terzi attraverso la cooperazione con le delegazioni dell'UE e i servizi diplomatici nei paesi terzi***;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) convocare riunioni periodiche della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 10 per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione tecnica a livello nazionale del presente regolamento**.**	f) convocare riunioni periodiche della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 10 per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione tecnica a livello nazionale del presente regolamento.***, nonché sincronizzare tali riunioni con il lavoro parallelo in corso sulle procedure di riconoscimento delineate nella raccomandazione della Commissione UE 2023/7700 relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi;***

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) coordinare le informazioni ricevute dai punti di contatto nazionali sull'adesione dei datori di lavoro ai principi generali e linee guide per il reclutamento equo dell'OIL.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) scambiare opinioni con i portatori di interessi, come indicato all'articolo 9, paragrafo 4 bis, del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) cooperare con le autorità e i portatori di interessi dei paesi terzi per sostenere l'attuazione dei partenariati per i talenti ed elaborare misure per prevenire la fuga di cervelli, nonché condurre previsioni sul mercato del lavoro che possano servire anche da base per futuri partenariati per i talenti.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Solo gli Stati membri partecipanti sono membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono partecipare alle riunioni del*** gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ***in qualità di osservatori***.	2. ***Il*** gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ***è composto da rappresentanti delle autorità competenti per l'impiego e l'immigrazione di tutti gli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare ***alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Il*** gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ***assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro***. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.	4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione***, rispettivamente dei datori di lavoro e dei sindacati,*** hanno il diritto di ***nominare tre rappresentanti ciascuno per*** partecipare ***ai lavori del*** gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Alle riunioni del gruppo direttivo possono essere invitati anche esperti delle agenzie dell'Unione e delle organizzazioni internazionali per presentare le loro opinioni. Tali portatori di interessi possono includere, ma senza limitarvisi, l'Autorità europea del lavoro (ELA), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), la Fondazione europea per la formazione (ETF), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e le autorità locali e regionali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro ***partecipante*** designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri ***partecipanti*** provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione siano nominate punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.	1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione siano nominate punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***al fine di migliorare le sinergie tra tali autorità ed evitare di sovraccaricare le amministrazioni nazionali***.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) consultare le organizzazioni delle parti sociali e le autorità locali e regionali sulle tendenze e gli sviluppi del mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) fornire al segretariato del bacino di talenti dell'UE informazioni sulle procedure di immigrazione e riconoscimento a livello nazionale, anche per quanto riguarda l'attuazione del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, e i dati pertinenti per il monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;	f) fornire al segretariato del bacino di talenti dell'UE informazioni ***sulle assunzioni,*** sulle procedure di immigrazione e riconoscimento a livello nazionale ***conformemente all'articolo 17, paragrafo 1***, anche per quanto riguarda l'attuazione del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, e i dati pertinenti per il monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) monitorare l'adempimento e l'adesione dei datori di lavoro ai principi generali e linee guida per il reclutamento equo dell'OIL e riferire al segretariato gli sviluppi nazionali in materia;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) fornire informazioni e servizi di supporto alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 17.	g) fornire informazioni e servizi di supporto alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 17***, paragrafo 2, del presente regolamento e in collaborazione con le parti sociali, le autorità locali e regionali e, se del caso, le organizzazioni che offrono assistenza successiva all'assunzione ai cittadini di paesi terzi***.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La sospensione di cui al paragrafo 2, lettera e), è revocata senza indugio una volta che le autorità nazionali competenti abbiano notificato ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE (o che il datore di lavoro interessato abbia dimostrato) che è stato posto rimedio alla violazione del diritto e della prassi pertinenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3. In caso di violazione della direttiva 2009/52/CE e della direttiva (UE) .../... [direttiva anti-tratta 2022/0426(COD)], il datore di lavoro è sospeso a tempo indeterminato dal bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di ciascuno Stato membro ***partecipante*** sono periodicamente convocati dal segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'ambito della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione del presente regolamento.	3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di ciascuno Stato membro sono periodicamente convocati dal segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'ambito della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***possono*** creare il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***dovrebbero poter*** creare il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Non appena una persona in cerca di lavoro e un datore di lavoro sono

abbinati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento, il punto di contatto nazionale può ricevere informazioni dal sistema d'informazione Schengen su richiesta e al fine di verificare l'esattezza della dichiarazione di cui sopra da parte della persona in cerca di lavoro.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nel caso in cui la persona in cerca di lavoro sia oggetto di una decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il punto di contatto nazionale lo comunica al segretariato del bacino di talenti dell'UE, che a sua volta rimuove il profilo dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. In deroga al paragrafo 2 ter, una persona in cerca di lavoro, dopo la scadenza della decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva summenzionata, può presentare una nuova domanda di registrazione di un profilo.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. In deroga ai paragrafi da 1 a 2 quater, le persone condannate per i reati previsti dalla direttiva (UE) 2017/541 o per qualsiasi altro reato che costituisca o comporti una minaccia per la sicurezza nazionale di uno Stato membro non possono, in ogni caso, registrarsi come persone in cerca di lavoro nel bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 11 - paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare offerte di lavoro.	4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare offerte di lavoro. ***Lo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma garantisce una maggiore visibilità alle persone in cerca di lavoro che sono state precedentemente selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.***

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Al momento della registrazione nella piattaforma del bacino di talenti dell'UE, le persone in cerca di lavoro hanno la possibilità di partecipare a una sessione informativa sui loro diritti di lavoratori nel contesto della piattaforma, nonché nel contesto dell'assunzione da parte di un datore di lavoro di uno Stato membro. Tale sessione comprende informazioni su come presentare una denuncia in conformità dell'articolo 18 ed è organizzata dal segretariato del bacino di talenti dell'UE con il sostegno dei punti di contatto nazionali.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***partecipanti*** che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".	1. Gli Stati membri che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri ***partecipanti*** possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di ***un anno***. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	6. Gli Stati membri possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di ***sei mesi***. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri ***partecipanti*** che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti, comprese le professioni oggetto del partenariato, è pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	7. L'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti, comprese le professioni oggetto del partenariato, è pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE	***Registrazione e*** partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I datori di lavoro che desiderano essere visibili e pubblicare le proprie offerte di lavoro sulla piattaforma del bacino di talenti dell'UE registrano un profilo che indichi il nome, il cognome, i dati di contatto, il settore di attività, un estratto del registro nazionale delle imprese, un estratto del casellario giudiziale o delle informazioni di polizia della persona o delle persone fisiche responsabili dell'azienda e una breve descrizione delle attività del datore di

lavoro. Il punto di contatto nazionale richiede inoltre ai datori di lavoro di partecipare a una sessione informativa sull'assunzione equa e sulle norme internazionali del lavoro. Al momento della partecipazione alla sessione informativa, i datori di lavoro firmano un impegno ad aderire ai principi generali e linee guida per il reclutamento equo dell'OIL.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Oltre alla formazione obbligatoria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i datori di lavoro hanno la possibilità di partecipare a una formazione aggiuntiva sull'assunzione equa che, una volta completata, rende le loro offerte di lavoro più visibili sulla piattaforma del bacino di talenti dell'UE attraverso il sistema di abbinamento automatico. I datori di lavoro ottengono inoltre una maggiore visibilità sulla piattaforma offrendo alle persone in cerca di lavoro una formazione linguistica o altre competenze pertinenti durante l'orario di lavoro.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Il punto di contatto

nazionale esegue accertamenti su tutti i datori di lavoro e le informazioni trasmesse prima di ammettere il loro profilo sulla piattaforma.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. I datori di lavoro registrati al bacino di talenti dell'UE possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Le offerte di lavoro includono almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego e l'orario di lavoro, nonché informazioni sulla retribuzione. Indica inoltre chiaramente che non saranno addebitate alla persona in cerca di lavoro spese di assunzione o costi correlati.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE le offerte di lavoro che:	2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***, prima possibile e comunque non oltre cinque giorni lavorativi,*** le offerte di lavoro che:

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono la protezione ***dei cittadini di paesi terzi*** da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione. Gli Stati membri ***partecipanti*** possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti***,*** dei contratti collettivi ***e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro***, nel rispetto del diritto dell'Unione.	I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali***, nonché i principi generali e linee guida per il reclutamento equo dell'OIL,*** che garantiscono ***ai cittadini di paesi terzi il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva,*** la protezione da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate***, compresa la prevenzione e l'eliminazione del lavoro forzato e del lavoro minorile,*** nonché dalla discriminazione ***in materia di impiego e occupazione***. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti ***e*** dei contratti collettivi, nel rispetto del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE non addebitano spese di assunzione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate.	I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE non addebitano spese di assunzione ***o costi correlati*** alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate***, né prima né dopo il completamento del processo di assunzione***.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo ***sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE*** l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante. ***I profili delle persone e*** i posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	5. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo***, al punto di contatto nazionale,*** l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante. ***Prima dell'inizio del contratto di lavoro, il datore di lavoro fornisce alla persona in cerca di lavoro tutte le informazioni necessarie in modo chiaro ed esauriente, conformemente alla direttiva 2019/1152/UE.*** I posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***Il profilo della persona in cerca di lavoro registrata indica che è in procinto di iniziare un impiego.***

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri ***partecipanti*** informano immediatamente i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini	6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri informano immediatamente i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera

dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e).	e).

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Lo strumento di incrocio automatizzato dispone di protezioni integrate dalla discriminazione fondata sui motivi elencati all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri partecipanti rendono facilmente accessibili le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE,	Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE,

mette a disposizione ***sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE*** quanto segue:	mette a disposizione ***pubblicamente e gratuitamente, per ciascuno Stato membro, in modo chiaro, completo, facile da usare e facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, conformemente alla direttiva 2016/2102 e all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882*** quanto segue:

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informazioni circa le procedure di assunzione e di ***immigrazione***, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze***, i diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti***;	a) informazioni circa le procedure di assunzione e di ***impiego***, ***compresi*** il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze;

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) informazioni circa le procedure di immigrazione, comprese quelle per l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro;

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) informazioni circa i diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda l'accesso alla giustizia e i meccanismi di denuncia disponibili e i dati di contatto delle organizzazioni che offrono assistenza successiva all'assunzione, ove applicabile;

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quater) informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una chiara indicazione del divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva	b) ***condizioni e procedure per la partecipazione al bacino di talenti dell'UE, compresa*** una chiara indicazione del divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il

2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.	soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***, nonché informazioni sulle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2***.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I punti di contatto nazionali sono responsabili dell'aggiornamento delle informazioni di cui al primo comma, se necessario.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si basano sui principi generali e sulle linee guida per il reclutamento equo dell'OIL.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE prestano ulteriore supporto e assistenza post-selezione alle*** persone ***di paesi terzi*** in cerca di lavoro ***registrate e ai datori di lavoro che partecipano al*** bacino di talenti dell'UE ***su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda***:	2. ***Le*** persone in cerca di lavoro ***che sono state selezionate per un posto vacante nel*** bacino di talenti dell'UE ***ricevono le seguenti informazioni aggiuntive dal punto di contatto nazionale competente***:

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informazioni ***specifiche sulle*** procedure ***nazionali in materia di immigrazione*** applicabili per ottenere visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro ***in seguito alla selezione***;	a) ***supporto complementare alle*** informazioni ***di cui al paragrafo 1, lettera a), in merito alle*** procedure applicabili per ottenere visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro ***nello Stato membro in questione***;

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ove disponibili, i dati di contatto delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione.	e) ove disponibili, i dati di contatto delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione***, come i programmi ponte***.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini delle lettere c) e d), le informazioni possono essere fornite in collaborazione con le parti sociali e, se del caso, con le organizzazioni che offrono assistenza successiva all'assunzione ai cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, in collaborazione con il gruppo direttivo, profonde inoltre sforzi informativi mirati e campagne di sensibilizzazione dei datori di lavoro, in particolare delle PMI, per migliorare la comprensione del pubblico e, di conseguenza, il ricorso al bacino di talenti. Dette campagne di sensibilizzazione includono informazioni sulle pratiche di assunzione eque, in conformità dei principi generali e delle linee guida per il reclutamento equo dell'OIL.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***partecipanti*** provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che permettano alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate di presentare denuncia in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE.	1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi ***di reclamo*** efficaci ***e accessibili o altre procedure di denuncia in conformità del diritto e della prassi nazionali*** che permettano alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate di presentare denuncia in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, ***o di altre disposizioni pertinenti in merito all'applicazione del presente regolamento,*** da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. ***Il meccanismo di reclamo è attento alle problematiche di genere e garantisce che le persone in cerca di lavoro che presentano una denuncia siano protette da qualsiasi ritorsione.***

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli Stati membri partecipanti*** rendono facilmente accessibili le informazioni relative ai meccanismi di denuncia disponibili.	2. ***I punti di contatto nazionali dell'UE*** rendono facilmente accessibili le informazioni relative ai meccanismi di denuncia disponibili ***attraverso il bacino di talenti dell'UE, anche per le persone con disabilità, conformemente alla direttiva 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici***. ***Tali informazioni comprendono i dati di contatto delle autorità competenti e le informazioni sulle organizzazioni dei lavoratori pertinenti, conformemente al diritto nazionale, nonché i dati di contatto delle organizzazioni che rappresentano i cittadini di paesi terzi.***

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri partecipanti possono decidere di introdurre procedure di immigrazione accelerate*** per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ***che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di*** talenti ***dell'UE***.	1. Per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate***, gli Stati membri mettono in atto procedure di immigrazione accelerate per le professioni caratterizzate da carenza di personale nel loro elenco nazionale e per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i*** talenti***" in un partenariato a cui lo Stato membro ha partecipato***. ***Le informazioni su tali procedure accelerate sono debitamente comunicate e rese disponibili sia ai datori di lavoro che alle persone in cerca di lavoro in una fase iniziale del processo di assunzione.***

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La procedura di cui al paragrafo 1 ***può riguardare***:	2. La procedura di cui al paragrafo 1 ***riguarda***:

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Oltre alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono mettere in atto procedure di immigrazione accelerate per le singole persone in cerca di lavoro precedentemente ammesse a un lavoro attraverso il bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati riguardanti:	1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati ***disaggregati per genere*** riguardanti:

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) il numero di domande di registrazione alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE rifiutate, come indicato all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE raccoglie i dati di cui al paragrafo 1 con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE e del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE.	3. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE raccoglie i dati di cui al paragrafo 1 con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE e del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ***e in collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in particolare quelle che lavorano con cittadini di paesi terzi e persone con disabilità***.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri ***partecipanti*** conformemente ai trattati.	2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Or. en

MOTIVAZIONE

L'Unione europea e i suoi Stati membri devono far fronte a carenze di manodopera in un'ampia gamma di settori, dall'edilizia alla sanità, dall'ingegneria alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le carenze di manodopera sono destinate ad aggravarsi nei prossimi anni a causa delle tendenze demografiche, mentre l'Europa compete per i talenti a livello globale con altri continenti e singoli paesi. Lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro europeo sta inoltre causando perdite economiche fino al 2 % della produttività annuale. Allo stesso tempo sono necessari più percorsi legali per prevenire la migrazione irregolare. Poiché la migrazione è un fenomeno naturale che continuerà ad esistere, tra l'altro, a causa dei cambiamenti climatici e degli sviluppi internazionali, è fondamentale un approccio europeo comune alla migrazione legale per motivi di lavoro.

È quindi evidente che l'Europa, per sostenere la propria competitività e promuovere la crescita economica, deve rimanere aperta al mondo. L'Europa ha bisogno di attrarre tutti i tipi di competenze direttamente e indirettamente necessarie per le transizioni verde e digitale, per la continuità della qualità dei nostri sistemi di protezione sociale e per la prosperità del nostro continente. Allo stesso tempo, poiché l'Europa non vive nel vuoto, è chiaro che sono essenziali partenariati forti e sostenibili con i paesi terzi. I partenariati per i talenti possono contribuire allo sviluppo delle competenze e a buone condizioni di lavoro nei paesi terzi, promuovendo al contempo la migrazione circolare come mezzo per prevenire la fuga di cervelli.

Tuttavia, affinché l'effettivo incontro tra datori di lavoro e cittadini di paesi terzi avvenga in modo più efficace, è istituito il bacino di talenti dell'UE. Si tratta di una proposta accolta con favore e richiesta dal Parlamento europeo in diverse relazioni legislative. Il bacino di talenti dell'UE sarà la prima piattaforma a livello europeo a facilitare l'incontro tra cittadini di paesi terzi e datori di lavoro stabiliti nell'Unione. Si ispirerà a EURES, l'attuale piattaforma di incontro tra cittadini e datori di lavoro dell'UE, ma andrà anche oltre. Integrerà le misure e le iniziative esistenti e non interferirà quindi con le competenze dei singoli Stati membri, ad esempio per quanto riguarda il diritto di determinare i volumi di ingresso dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro.

A differenza della proposta della Commissione europea, il progetto di relazione prevede che tutti gli Stati membri attuino il bacino di talenti dell'UE. Poiché la carenza di manodopera è un problema che riguarda tutta l'Unione e il bacino di talenti dell'UE mira a essere una piattaforma comune per far incontrare i cittadini di paesi terzi e i datori di lavoro europei, dovrebbe esistere in tutti gli Stati membri per migliorare la prevedibilità, la trasparenza e la certezza giuridica per tutti coloro che vi ricorrono. I datori di lavoro e i cittadini di paesi terzi continueranno a consultare volontariamente il bacino di talenti dell'UE quando cercano opportunità, ma un'attuazione comune a livello europeo faciliterà l'accesso alla piattaforma. Contribuirà inoltre a risolvere uno dei principali problemi delle attuali politiche sulla migrazione di lavoratori in Europa: la frammentazione.

Il progetto di relazione si basa inoltre sulla proposta della Commissione europea rafforzando i due principali elementi costitutivi del bacino di talenti dell'UE. In primo luogo rafforza la protezione dalla discriminazione e dall'assunzione iniqua di cittadini di paesi terzi, allineando

maggiormente il bacino di talenti dell'UE ai principi generali e linee guida per il reclutamento equo elaborati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). In questo modo mira altresì a colmare una lacuna nel quadro legislativo europeo, in quanto ad oggi non esistono norme comuni sulle procedure di assunzione. In secondo luogo migliora il collegamento tra il bacino di talenti dell'UE e lo sviluppo del mercato del lavoro e quindi con le reali esigenze dei datori di lavoro europei, coinvolgendo più chiaramente le parti sociali e gli altri portatori di interessi nella governance del bacino di talenti dell'UE.

Per entrambi questi elementi costitutivi, l'informazione è fondamentale. Pertanto le disposizioni relative all'informazione e ai servizi di supporto sono state chiarite e rafforzate. Il progetto di relazione distingue tra le informazioni che dovrebbero essere disponibili pubblicamente a tutti i (potenziali) cittadini di paesi terzi e ai datori di lavoro e quelle che dovrebbero essere fornite a un cittadino di un paese terzo dopo l'abbinamento con un datore di lavoro. Oltre alle informazioni, l'accessibilità è fondamentale per garantire a tutti gli utenti un accesso paritario alla piattaforma. Il progetto di relazione introduce requisiti di accessibilità per l'intero bacino di talenti dell'UE, comprese le informazioni sulla protezione dei dati e le informazioni fornite sulla piattaforma vera e propria.

Il progetto di relazione introduce inoltre condizioni proporzionali per la partecipazione al bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro dovrebbero fornire informazioni che possano essere verificate dai punti di contatto nazionali prima di essere autorizzati a pubblicare offerte di lavoro sulla piattaforma. Tali informazioni includono, ad esempio, un estratto dal casellario giudiziale della persona o delle persone fisiche responsabili dell'azienda, per evitare che i datori di lavoro colpevoli di abusi ricompaiono sulla piattaforma. Il progetto di relazione introduce disposizioni che prevedono la sospensione temporanea di un datore di lavoro in caso di cattiva condotta amministrativa, ma anche la sospensione a tempo indeterminato in caso di violazione della legislazione anti-tratta e sanzioni contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente.

Allo stesso tempo il progetto di relazione mantiene alcune disposizioni di proporzionalità per i cittadini di paesi terzi in base alle quali una persona soggetta a una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o un divieto d'ingresso non sarà autorizzata a registrarsi, dato che momentaneamente non potrà entrare e soggiornare nell'Unione. Tale disposizione è tuttavia bilanciata dalla possibilità per i cittadini di paesi terzi di presentare una nuova domanda di registrazione dopo la scadenza del divieto di ingresso, salvaguardando al contempo il fatto che le persone condannate per reati che costituiscono o comportano una minaccia per la sicurezza nazionale di uno Stato membro non possano mai registrarsi nel bacino di talenti dell'UE.

Infine, poiché il bacino di talenti dell'UE si baserà su sistemi di abbinamento automatici, grazie all'intelligenza artificiale, per trovare le competenze più adatte a una determinata offerta di lavoro, è importante prevedere tutele contro i pregiudizi su base discriminatoria.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE

DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Adecco Group
BusinessEurope
Confederazione delle imprese svedesi
Commissione europea
Rete europea delle donne migranti
Confederazione europea dei sindacati
HOTREC
Organizzazione internazionale del lavoro
Organizzazione internazionale per le migrazioni
Piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti privi di documenti (PICUM)
Confederazione sindacale svedese

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.